

**DELIBERAZIONE 12 MAGGIO 2020**  
**163/2020/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA  
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER L'ANNO 2016**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1110<sup>a</sup> riunione del 12 maggio 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG), approvata con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 532/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 532/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2015, 290/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2015, 346/2015/E/gas (di seguito: deliberazione 346/2015/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 95/2016/E/gas di seguito: deliberazione 95/2016/E/gas;
- deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2016, 177/2016/E/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2016, 516/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 516/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2016, 686/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 686/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2017, 323/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 323/2017/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 546/2017/E/gas (di seguito: deliberazione 546/2017/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 741/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 741/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2017, 796/2017/R/gas;

- la deliberazione 9 ottobre 2018, 494/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 494/2018/R/gas);
- la deliberazione 5 marzo 2019, 75/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 75/2019/R/gas);
- la deliberazione 16 luglio 2019, 305/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 305/2019/R/gas);
- la deliberazione 30 luglio 2019, 328/2019/S/gas (di seguito: deliberazione 328/2019/S/gas);
- la deliberazione 11 febbraio 2020 34/2020/R/gas;
- la deliberazione 17 marzo 2020 65/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 65/2020/R/gas);
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture 17 luglio 2019 (prot. Autorità 19166 del 17 luglio 2019);
- le lettere di Italgas prevenute in data 1 agosto 2019 (prot. Autorità 20776 del 5 agosto 2019) e 16 settembre 2019 (prot. Autorità 23417 del 17 settembre 2019);
- le lettere della Direzione Infrastrutture, di comunicazione delle risultanze istruttorie (prot. Autorità 8073 del 5 marzo 2020, prot. 10688 del 27 marzo 2020);
- la richiesta di audizione di RETI DI. VOGHERA S.R.L. del 10 marzo 2020 (prot. Autorità 8930, del 10 marzo 2020);
- la lettera di Italgas del 16 aprile 2020 (prot. Autorità 12609 del 17 aprile 2020).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 30, della RQDG, contiene disposizioni generali in relazione ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione e in particolare dispone che:
  - i premi e le penalità derivanti dall'applicazione del sistema incentivante i recuperi di sicurezza siano calcolati su base impianto di distribuzione del gas naturale;
  - siano soggette al sistema incentivante le imprese distributrici di gas naturale che gestiscono impianti di distribuzione con almeno 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013;
  - le imprese distributrici abbiano facoltà di richiedere la partecipazione ai recuperi di sicurezza per tutti gli impianti di distribuzione gestiti con meno di 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013;
- il sistema incentivante i recuperi di sicurezza prevede, agli articoli 31 e 32 della RQDG, un meccanismo di premi e penalità che incentiva il miglioramento della sicurezza del servizio di distribuzione attraverso due componenti:

- la componente dispersioni, finalizzata a incentivare la riduzione delle dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi, che fa riferimento a un percorso di miglioramento fissato *ex-ante* dall’Autorità per impianto di distribuzione (livelli di partenza e i livelli tendenziali, di cui al comma 32.6, della RQDG);
- la componente odorizzazione, finalizzata a premiare un maggior numero di misure del grado di odorizzazione del gas rispetto al minimo annuale obbligatorio fissato dall’Autorità;
- in particolare:
  - il valore della componente dispersioni, dimensionata in funzione del numero di clienti finali e di un parametro che riflette il costo medio riconosciuto, dipende: 1) dal grado di raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi; 2) da un fattore incentivante relativo all’installazione dei sistemi di telesorveglianza dello stato di protezione catodica delle reti in acciaio; 3) da un fattore incentivante relativo all’installazione di sistemi di telecontrollo dei gruppi di riduzione finale e, limitatamente alle imprese con reti da risanare che non abbiano optato per l’obbligo di risanamento o sostituzione del 100% delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo entro il 2016, 4) da un ulteriore fattore modulante, che ha lo scopo di modulare i premi e le penalità in funzione dell’effettivo comportamento dell’impresa nel risanare o sostituire le condotte in ghisa con giunti canapa e piombo;
  - il valore della componente odorizzazione, prevista all’articolo 31, della RQDG, dipende dal numero di misure del grado di odorizzazione, secondo una funzione discreta individuata al comma 31.1, della stessa RQDG e da un fattore modulante dipendente a sua volta dal numero di punti di consegna dotati di impianti di odorizzazione non ammodernati al 31 dicembre 2013 e dal numero di punti di consegna dotati di impianti di odorizzazione ammodernati successivamente;
- l’impresa distributrice, qualora per l’anno di riferimento abbia diritto per un impianto di distribuzione a premi correlati alle componenti odorizzazione e dispersioni:
  - nel caso di un incidente da gas combustibile sul medesimo impianto di distribuzione accaduto per responsabilità della stessa impresa distributrice subisce una riduzione dei premi, ai sensi del comma 35.1, della RQDG;
  - in caso di accertamento di livelli di odorizzazione non conformi alla normativa vigente, a seguito di controlli sulla qualità del gas distribuito nel medesimo impianto effettuati dall’Autorità, perde i premi, ai sensi del comma 35.3, della RQDG;
  - nel caso in cui per il medesimo impianto di distribuzione sia accertato il mancato rispetto di uno o più degli obblighi di servizio

previsti dall'articolo 12 della RQDG, perde i premi, ai sensi del comma 35.4, della RQDG;

- in relazione alla predisposizione del Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas di cui all'articolo 12, comma 4, della RQDG (di seguito: RVR), con la deliberazione 741/2017/R/gas, l'Autorità ha precisato che, solo a partire dall'anno di riferimento 2017, la mancata predisposizione dell'RVR, pur in assenza di materiale critico, determina comunque una riduzione dei premi ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della RQDG;
- nei casi di interconnessioni e separazioni degli impianti di distribuzione, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 34, della RQDG, l'Autorità procede annualmente ad aggiornare i livelli tendenziali ai fini della determinazione dei premi e delle penalità per ogni restante anno del periodo di regolazione.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 28, della RQDG prevede che le imprese distributrici trasmettano all'Autorità, entro il 31 marzo, dati, informazioni e dichiarazioni relativi alla sicurezza e alla continuità del servizio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 28, comma 15, della RQDG, prevede che l'impresa distributtrice possa inviare, nel periodo intercorrente tra il 1 maggio e il 31 luglio di ogni anno, una richiesta scritta di rettifica dei dati di sicurezza e continuità in relazione all'anno precedente, fornendo evidenza di quelli che verranno modificati, nonché un'adeguata motivazione a fondamento della stessa richiesta;
- ai sensi dell'articolo 28, comma 16, della RQDG, l'Autorità comunica al soggetto interessato, entro il 30 settembre di ogni anno, l'eventuale autorizzazione alla rettifica dei dati di sicurezza dell'anno precedente;
- ai sensi dell'articolo 28, comma 19, ogni impresa distributtrice ha facoltà di richiedere rettifiche di errori materiali in un periodo di tempo appositamente definito dall'Autorità e reso noto alle imprese distributtrici interessate, unitamente ai risultati di previsione dei premi e delle penalità (la messa a disposizione dei risultati di previsione dei premi e delle penalità per l'anno 2016 è avvenuta nel periodo 4 settembre - 4 ottobre 2019).

**CONSIDERATO CHE:**

- con le deliberazioni 532/2014/R/gas e successive modifiche e integrazioni e 516/2016/R/gas, l'Autorità ha determinato, per il periodo 2014-2019, ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della RQDG, i livelli di partenza e i livelli tendenziali relativamente alla componente dispersioni per le imprese distributtrici partecipanti al meccanismo incentivante di cui al titolo VII della RQDG;
- con la deliberazione 686/2016/R/gas l'Autorità ha aggiornato per il periodo 2014-2019, ai sensi dell'articolo 34, della RQDG, i livelli tendenziali per il

periodo 2014-2019 per gli impianti interessati da interconnessioni e separazioni avvenute nell'anno 2014.

- con le deliberazioni 75/2019/R/gas e 65/2020/R/gas, l'Autorità ha aggiornato per il periodo 2015-2019, ai sensi dell'articolo 34, della RQDG, i livelli tendenziali per il periodo 2015-2019 per gli impianti interessati da interconnessioni e separazioni avvenute nell'anno 2015.

**CONSIDERATO CHE:**

- entro il 31 marzo 2017, le imprese distributrici hanno trasmesso all'Autorità i dati relativi all'anno 2016 sulla base dell'assetto impiantistico risultante dall'Anagrafica territoriale distribuzione gas dell'Autorità nell'anno 2016;
- alcune imprese hanno proceduto a rettificare i dati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28, comma 19, della RQDG;
- l'impresa Ascoli Reti Gas S.r.l. che opera in aree interessate dagli eventi sismici del 2016 ha segnalato difficoltà alla realizzazione degli interventi di risanamento delle reti in ghisa con giunti in canapa e piombo in conseguenza dei citati eventi sismici;
- l'impresa RANTON S.r.l. che opera in aree interessate dagli eventi sismici del 2016 ha comunicato i dati relativi al 2016 solo per una porzione dello stesso anno.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- al fine di verificare la corretta applicazione del meccanismo incentivante previsto per i recuperi di sicurezza, con la deliberazione 546/2017/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di verifiche ispettive nei confronti di 5 imprese distributrici di gas naturale (nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento sono elencati gli impianti di distribuzione oggetto di verifica);
- dai controlli degli incidenti accaduti sugli impianti di distribuzione per responsabilità dell'impresa distributtrice sono emersi elementi che comportano la riduzione dei premi ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della RQDG; sono in corso approfondimenti in relazione all'incidente accaduto nell'impianto di Afragola gestito dalla società Italgas Reti Spa;
- dai controlli dei dati comunicati dalle suddette imprese è emerso il mancato rispetto di alcuni degli obblighi di servizio di cui all'articolo 12, della RQDG, che comporta la perdita dei premi, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della RQDG;
- dai controlli della qualità del gas di cui alla deliberazione 346/2015/E/gas e dalle verifiche ispettive relativamente al pronto intervento di cui alla deliberazione 95/2016/E/gas sono emersi elementi che comportano l'annullamento dei premi ai sensi dell'articolo 35, commi 3 e 4 della RQDG in relazione a quanto indicato nei precedenti punti;

- in relazione a quanto indicato nei precedenti punti, nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento sono elencati gli impianti di distribuzione che subiscono l'annullamento dei premi nonché il motivo dell'annullamento.

**CONSIDERATO CHE:**

- nella relazione conclusiva allegata alla deliberazione 494/2018/E/gas, in relazione a situazioni di difformità nella realizzazione delle reti di distribuzione rispetto alla normativa in vigore rilevate da un consulente tecnico del Tribunale di Palermo, è risultato che Italgas Reti Spa ha provveduto a una verifica e valutazione puntuale della situazione delle reti presenti in ciascuna di esse;
- sulla base di tali verifiche e valutazioni puntuali della situazione delle reti presenti in ciascuna di esse (per un totale di n. 37 su 42 segnalate nelle regioni Sicilia, Liguria e Piemonte) sono emerse difformità realizzative rispetto a quanto previsto nel Capitolato di appalto, in relazione alle quali Italgas Reti Spa ha cautelativamente posto in essere delle azioni di monitoraggio specifiche (intensificazione della ricerca programmata delle dispersioni e delle misure del livello di odorizzazione);
- come indicato nella relazione conclusiva, i controlli tecnici effettuati dall'Autorità in alcune località oggetto dell'indagine conoscitiva non hanno rilevato conformità relativamente al grado di odorizzazione; tuttavia, nella stessa Relazione conclusiva allegata alla deliberazione 494/2018/E/gas (paragrafo 2.5) è evidenziato che i maggiori controlli effettuati volontariamente da Italgas Reti Spa paiono soprattutto rispondenti a scopi precauzionali e non all'innalzamento della qualità del servizio rispetto allo *standard* definito dagli obblighi di regolazione;
- conseguentemente, nella comunicazione 17 luglio 2019, prot. Autorità 19166, la Direzione Infrastrutture dell'Autorità segnalava che, in base a quanto riportato nel paragrafo 2.5 della Relazione conclusiva allegata alla deliberazione 494/2018/E/gas, avrebbe proposto al Collegio dell'Autorità l'azzeramento di eventuali premi connessi ai richiamati meccanismi della RQDG; a tale comunicazione ha fatto seguito con note in data 1 agosto 2019 (prot. Autorità 20776) e 16 settembre 2019 (prot. Autorità 23417), con cui Italgas Reti ha contestato, sotto diversi profili, la prospettazione degli Uffici dell'Autorità;
- in esito al più esteso procedimento di determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2016 (relative alla generalità delle località della società), con riferimento ai 24 impianti interessati dall'indagine dell'Allegato A alla deliberazione 494/2018/E/gas, nella comunicazione del 27 marzo 2020 (prot. Autorità 10688 del 27 marzo 2020) il responsabile del procedimento ha confermato l'intenzione di proporre al Collegio l'annullamento per l'anno 2016 dei premi altrimenti dovuti a Italgas Reti Spa (componenti odorizzazione e dispersioni); a tale comunicazione, Italgas Reti ha replicato

depositando un'ulteriore memoria di contestazione degli esiti di tale aspetto dell'istruttoria;

- nell'ambito della documentazione prodotta, Italgas Reti ha criticato le valutazioni degli Uffici, ritenendole erranee e illegittime, svolgendo una pluralità di argomenti come di seguito sintetizzati:
  - a) in primo luogo, Italgas Reti ha criticato il modo di procedere degli Uffici dell'Autorità sotto un profilo procedurale affermando che:
    - l'istruttoria conoscitiva, conclusa con la deliberazione 494/2018/E/gas, si è conclusa con un ritardo di oltre più di un anno rispetto al termine che l'Autorità si è autoimposta, risultando quindi irragionevole e illegittima;
    - inoltre, poiché l'istruttoria conoscitiva si sarebbe conclusa con atto del Collegio dell'Autorità, gli Uffici non avrebbero titolo per continuare a svolgere valutazioni, essendo esse riservate al solo Collegio;
    - in ogni caso, la citata istruttoria conoscitiva avrebbe limitato il suo perimetro di analisi ai soli profili patrimoniali-tariffari, essendosi limitato a rilevare che Italgas Reti ha posto interventi volontari e precauzionali di incremento delle misure di sicurezza; pertanto, sarebbe quindi illegittima, perché esorbitante, la pretesa degli Uffici dell'Autorità di annullare – sulla base di tale inciso – i premi conseguenti;
  - b) in secondo luogo, la società giudica arbitrario l'annullamento dei premi in quanto si tratterebbe di una decisione che non troverebbe fondamento nella regolazione dell'Autorità, la quale – con riferimento a un periodo di tempo ben definito – identifica parametri e condizioni oggettive e precise, specialmente per le ipotesi di annullamento dei premi; a tali parametri e condizioni non sono riconducibili “[i] (*peraltro assai generici e non provati*) giudizi (*e non parametri oggettivi*) che la [Direzione Infrastrutture Energie e Unbundling] *avanza*”;
  - c) inoltre, l'annullamento dei premi sarebbe irragionevole poiché sarebbe stato esteso all'impianto di distribuzione e non alla sola località interessata;
  - d) in quarto luogo, poiché la composizione dei premi è determinata anche dal livello dei controlli di odorizzazione e non solo sui controlli delle dispersioni, su cui si sarebbero invece concentrate le valutazioni degli Uffici dell'Autorità, l'annullamento complessivo dei premi non garantirebbe la necessaria corrispondenza tra la natura del premio e quella della contestazione;
  - e) in conseguenza delle considerazioni richiamate alla precedente lettera d), si evidenzia che le decurtazioni prospettate dagli Uffici dell'Autorità avrebbero a oggetto anche località per le quali Italgas Reti non ha disposto l'intensificazione della ricerca delle dispersioni (ma solo

l'incremento dei controlli di odorizzazione), segnatamente i Comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Merì, Moneglia e Serradifalco;

f) infine, i dati sul numero di dispersioni segnalate da terzi nelle altre località non avrebbero fatto emergere criticità di sorta, anzi è proprio il parametro che le misura che contribuisce a innalzare il monte premi totale;

- tutte le contestazioni e gli argomenti svolti da Italgas Reti sopra richiamati sono destituiti di fondamento per i seguenti motivi;
- in via preliminare, prive di pregio sono le considerazioni di natura procedurale – cfr. precedente lettera a); l'indagine conoscitiva avviata conclusasi con la deliberazione 494/2018/E/gas, come tutte le indagini conoscitive (articolo 3 della deliberazione 61/97) hanno per presupposto l'esigenza di acquisire informazioni e compiere approfondimenti su temi, aspetti, fatti che potrebbero avere un rilievo ai fini dell'esercizio delle competenze dell'Autorità; si tratta quindi di attività di natura istruttoria che precedono, o comunque hanno natura preliminare rispetto a procedimenti formali con cui l'Autorità esercita i suoi poteri; gli elementi conoscitivi acquisiti nell'ambito di un'indagine conoscitiva (la cui sintesi è normalmente riportata in una relazione allegata alla delibera di chiusura) sono poi valutati dal Collegio e dagli Uffici per gli eventuali seguiti di competenza; ciò comporta che:
  - il termine di chiusura delle istruttorie conoscitive fissato dall'Autorità non ha natura perentoria, e che – come anche chiarito dalla giurisprudenza formatasi in materia – ciò che assume valore decisivo è che l'indagine non abbia una durata immotivata da reali esigenze istruttorie; nel caso di specie, la durata dell'indagine è dipesa, oltre che dalla complessità delle questioni emerse, anche dall'enorme mole di dati e documenti trasmessi dalla stessa società (come si evince facilmente dall'elenco della documentazione riportata nell'Allegato A della deliberazione 494/2018/E/gas);
  - tra i fatti acquisiti nell'ambito dell'indagine conoscitiva in esame, v'è anche quello di un'accertata (e ammessa anche da Italgas Reti) difformità realizzativa di alcuni impianti rispetto a quanto previsto nel capitolato di appalto, nonché il fatto che la società ha adottato, per evidenti finalità cautelative, un incremento dei controlli in tema di sicurezza (sia con riferimento alle dispersioni, sia con riferimento all'odorizzazione); tali circostanze di fatto acquisite dall'Autorità e di cui è stato dato conto in particolare al paragrafo 2.5 dell'Allegato A, costituiscono elementi di fatto di cui il responsabile dei procedimenti di determinazione dei premi/penalità, nell'esercizio delle sue competenze, non può non tenere in considerazione;
- entrando poi nel merito delle valutazioni compiute dal responsabile del procedimento, occorre prendere avvio da quest'ultimo aspetto fattuale, ossia che le misure adottate dalla società sono limitate a località in cui essa ha



ravvisato criticità costruttive, difformità realizzative rispetto a quanto previsto nel capitolato d'appalto: si tratta di una fattispecie non espressamente contemplata dalla regolazione, in quanto del tutto eccezionale e straordinaria per gravità; la regolazione dell'Autorità, infatti, è costruita sul – necessario, fondamentale ed evidente – presupposto per cui deve esservi un'effettiva corrispondenza tra le opere materialmente realizzate dalle imprese e gli elementi tecnici e costruttivi attestati nella documentazione in base alla quale è dimensionata la remunerazione tariffaria che esse ricevono (i controlli dell'Autorità hanno infatti necessaria natura documentale, connessi alla coerenza delle dichiarazioni e dei dati forniti dagli operatori e la documentazione sulla base dei quali si fondano i costi di impresa; controlli sulla corrispondenza tra questi ultimi documenti e le opere effettivamente realizzate sarebbero infatti eccessivamente onerose per il sistema);

- nel caso di specie, l'indagine conoscitiva conclusa con la deliberazione 494/2018/E/gas ha evidenziato, per le 24 località ivi indicate, il fatto che è venuto meno proprio un tale nesso tra ciò che è stato realmente realizzato e ciò che è rappresentato in suddetta documentazione ufficiale; si tratta quindi di una inefficienza molto grave, in cui l'impresa di distribuzione, che ignora come siano state effettivamente realizzate le infrastrutture interessate, non è in grado di garantire con certezza il rispetto dei livelli di qualità e sicurezza ordinariamente richiesti, rispetto ai quali sono parametrati la tariffa; è quindi una situazione subottimale, che potrebbe anche determinare rischi in tema di sicurezza di persone;
- per prevenire tali rischi, Italgas Reti ha adottato (prudentemente e ragionevolmente) le predette misure cautelative: tali misure sono quindi volte a (tentare di) compensare una deficienza grave e del tutto anomala del servizio, al fine di garantire livelli di sicurezza coerenti con quelli ordinari; tali misure, pertanto, non possono essere valorizzate ai fini del riconoscimento di premi che, invece, sono previsti per le imprese che sono in grado di garantire l'erogazione di un servizio in condizioni di maggiore efficienza rispetto ai livelli ordinari;
- come noto, infatti, i meccanismi premi/penalità correlati ai livelli generali di servizio dell'Autorità sono volti a incentivare l'impresa di distribuzione: (i) da un lato, a raggiungere livelli di *performance* superiori rispetto a quelli ordinari (sui quali è parametrata la tariffa), con la conseguenza che al raggiungimento di tali migliori livelli è associato il riconoscimento di premi (che alla tariffa si sommano); (ii) dall'altro lato, a evitare livelli di *performance* peggiorativi, che rendono inefficiente l'impresa rispetto al livello ordinario cui la tariffa è parametrata (a tali casi sono pertanto associate penalità);
- la realizzazione di infrastrutture che non rispettano i requisiti realizzativi previsti nei capitolati di appalto, come accertato nel caso dei 24 impianti, colloca il servizio erogato dall'impresa in quelle località in una condizione

necessariamente subottimale e disallineata rispetto al sistema definito dalla regolazione incentivante dell’Autorità basata su livelli generali e meccanismi di premi/penalità;

- pertanto, le misure di rafforzamento della sicurezza poste in essere da Italgas Reti non possono assumere alcun rilievo ai fini dei suddetti meccanismi incentivanti, in quanto si tratta di misure doverose – imposte della dovuta diligenza cui deve attenersi un operatore professionale qual è la società (art. 1176, comma 2, cod. civ.), che verifichi un’anomalia costruttiva dei suoi impianti come quella che emersa nell’istruttoria conoscitiva; ciò soprattutto se si considera che, sulle anomalie costruttive rilevate, Italgas Reti ha ritenuto, sotto la sua responsabilità, di non dover intervenire sulle opere difformi (valutandole comunque accettabili rispetto ai requisiti minimi): un contesto comunque di incertezza come quello verificatosi nel caso di specie, la scelta di non risanare le opere individuate imponeva l’adozione di misure di rafforzamento della sicurezza;
- a fronte delle considerazioni sopra svolte, pertanto, contrariamente da quanto sostenuto da Italgas Reti – cfr. precedente lettera a) – non risulta affatto arbitraria la decisione prospettata dal responsabile del procedimento di annullare i premi nelle località sopra indicate, né i giudizi espressi appaiono generici e non provati: come già detto, è un fatto accertato dall’indagine conoscitiva che gli impianti ubicati nelle 24 località presentino anomalie costruttive rispetto al capitolato e che la società non sia in grado di certificare con esattezza quali siano le reali caratteristiche costruttive dell’impianto nelle parti in cui non è stato compiuto il carotaggio; poiché – in tale situazione di strutturale incertezza – la società, con la dovuta diligenza, ha messo in atto operazioni cautelative in termini di sicurezza, tali operazioni non possono che non assumere alcun rilievo ai fini di meccanismi incentivanti (essendo, come detto sopra, iniziative *dovute* per un operatore professionale);
- conseguentemente, risultano anche prive di pregio le considerazioni con cui Italgas Reti rileva la presunta contraddittorietà degli Uffici che si sarebbero limitati a contestare solo l’incremento dei controlli sulle dispersioni e non anche sull’odorizzazione – cfr. precedente lettera d); in realtà, come ampiamente sopra chiarito, alla società si contesta la pretesa di voler conseguire benefici da un istituto incentivante per interventi che la stessa ha posto in essere per far fronte a una situazione di potenziale rischio derivante da un’accertata difformità tra le opere effettivamente realizzate rispetto ai criteri costruttivi previsti nel capitolato di appalto; le misure di maggior sicurezza adottate si presentano come atti dovuti per un operatore professionale, e quindi non possono essere trattati come interventi migliorativi oggetto di incentivazione; tale considerazione, ovviamente, vale per tutte le misure di incremento della sicurezza poste in essere da Italgas Reti, e non solo per i controlli delle dispersioni;

- quale ulteriore conseguenza di quanto sopra, vengono anche meno i rilievi critici relativi a quelle località in cui Italgas Reti non ha disposto l'intensificazione della ricerca delle dispersioni (ma solo l'incremento dei controlli di odorizzazione) – cfr. precedente lettera e); infatti, come detto, ciò che rileva in modo decisivo è che si tratti di località in cui sono presenti gli impianti realizzati in modo difforme rispetto al capitolato di gara e non le misure poste in essere dalla società per far fronte alle esigenze di sicurezza;
- inoltre, risulta infondata anche la critica che contesta l'annullamento dei premi nella parte in cui è estesa all'intero impianto e non alle sole località interessate – cfr. precedente lettera c); infatti, i meccanismi incentivanti della qualità basati su premi-penalità, come indicato nel richiamato articolo 30 della RQDG, sono calcolati con riferimento al singolo impianto di distribuzione del gas naturale, e non con riferimento alla relativa località (analogamente, anche l'annullamento dei premi opera sull'intero impianto – cfr. a titolo di esempio articolo 35, comma 4, della RQDG); l'esclusione da tale meccanismo degli interventi compiuti da Italgas Reti, pertanto, non può che avere a riferimento l'impianto considerato;
- da ultimo, pure inconferente è il fatto per cui le evidenze empiriche acquisite dalla società, successivamente all'operatività dell'incremento delle misure di sicurezza adottate, non abbiano fatto emergere criticità – cfr. precedente lettera f); da un lato, il fatto che non siano emerse criticità non certifica, da un punto di vista tecnico/impiantistico che le infrastrutture realizzate garantiscano la stessa identica *performance*, in termini di sicurezza, di quella attesa se le medesime infrastrutture fossero state realizzate in conformità al capitolato di gara; dall'altro lato, inoltre, le verifiche che Italgas Reti ha potuto compiere e che le consentono di affermare, oggi, che non si sono rilevate criticità in termini di dispersioni, conseguono a un incremento di misure di sicurezza (controlli di dispersione e di odorizzante) che sono state adottate proprio al fine di compensare mancanze realizzative delle medesime infrastrutture;

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- dagli elementi documentali acquisiti dall'Autorità nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 323/2017/S/gas, risulta che in relazione agli impianti di Chiavari, Messina, Andria, Venezia e Roma, nel 2016, non è stato rispettato l'obbligo di servizio previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera c), sub (iii) e articolo 12, comma 1, lettera f) della RQDG;
- in relazione a quanto indicato nel precedente punto, nella comunicazione di Italgas Reti Spa 16 aprile 2020 (prot. Autorità 12609 del 17 aprile 2020) non sono emersi elementi di novità rispetto alle informazioni disponibili in precedenza;
- in relazione a quanto indicato nei precedenti punti, nonché nel precedente gruppo di considerato (in relazione alle criticità emerse in esito all'istruttoria

conoscitiva conclusa con la deliberazione 494/2018/E/gas, nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento sono elencati gli impianti di distribuzione che subiscono l'annullamento dei premi nonché il motivo dell'annullamento.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in data 4 settembre 2019, attraverso un sistema telematico, sono stati forniti, alle imprese distributrici, i risultati di previsione della determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2016;
- acquisiti tali risultati di previsione dei premi e delle penalità per l'anno 2016, alcune imprese non hanno avanzato contestazioni, trovandoli esatti, e conseguentemente, con la deliberazione 305/2019/R/gas, l'Autorità ha disposto a loro favore un'anticipazione in acconto pari all'80% dell'importo complessivo netto dei premi per l'anno 2016 (saldo algebrico dei premi e delle penalità);
- altre imprese, invece, hanno formulato osservazioni, sostenendo, in molti casi, di aver commesso meri errori materiali in fase di comunicazione dei dati dell'anno 2016, avvenuta a marzo 2017;
- ai sensi della RQDG come modificata dalla deliberazione 75/2019/R/gas le suddette imprese distributrici hanno richiesto la rettifica dei dati dell'anno 2016 inviati entro il 31 marzo del 2017 nella finestra di tempo 4 settembre – 4 ottobre 2019, fornendo motivazione e ottenendo quindi la possibilità di rettificare tale dati;
- il Direttore della Direzione Infrastrutture, in qualità di responsabile del procedimento, ha poi comunicato alle imprese distributrici interessate le complessive risultanze istruttorie in relazione alla determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno 2016;
- successivamente al ricevimento delle risultanze istruttorie, l'impresa distributtrice RETI DI. VOGHERA S.R.L. ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale avanti al Collegio dell'Autorità.

**RITENUTO CHE:**

- i livelli tendenziali per gli anni 2016-2019 degli impianti interessati da modifiche debbano essere aggiornati ai sensi dell'articolo 34 della RQDG così come indicato nella Tabella B, allegata al presente provvedimento;
- siano accoglibili le richieste di rettifica ai sensi dell'articolo 28, comma 19 della RQDG per aver commesso errori materiali nella comunicazione all'Autorità dei dati per l'anno 2016;
- i premi e le penalità per le imprese distributrici, per l'anno 2016, debbano essere determinati così come indicato nelle Tabelle 3.1 e 3.2 allegate al presente provvedimento; venga disposto il differimento, agli anni 2017-

2019, delle penalità relative alla componente dispersioni per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 33 della RQDG, come indicato nella Tabella 3.2. allegata al presente provvedimento;

- debba essere corrisposto il pagamento dei premi di cui alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento e che tale pagamento debba essere effettuato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Csea) entro il termine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento;
- il pagamento delle penalità di cui alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento, debba essere effettuato dalle imprese distributrici entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2016 debba essere rinviata a successivo provvedimento per l'impresa distributtrice RETI DI. VOGHERA S.R.L. che ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale e per le imprese Ascoli Reti Gas S.r.l., RANTON S.r.l. e per l'impianto di Afragola gestito dalla società Italgas Reti Spa al fine di effettuare i necessari approfondimenti

### **DELIBERA**

1. di aggiornare i livelli tendenziali, per gli anni 2016-2019, ai sensi dell'articolo 34, della RQDG, per gli impianti interessati da modifiche, di cui alla Tabella B allegata al presente provvedimento;
2. di determinare i premi e le penalità, per l'anno 2016, di cui alle Tabelle 3.1, 3.2 allegata al presente provvedimento;
3. di disporre il differimento delle penalità dell'anno 2016, relative alla componente dispersioni agli anni 2017-2019, ai sensi dell'articolo 33, della RQDG, come indicato nella Tabella 3.2 allegata al presente provvedimento;
4. di dare mandato alla Csea di provvedere al pagamento dei restanti premi di cui alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento (ovvero al netto di quanto già corrisposto alle imprese che hanno dato il proprio benestare ai sensi della deliberazione 305/2019/R/gas), entro il termine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas;
5. di fissare a 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento il termine per il versamento delle penalità, indicate nelle Tabelle 4, da parte delle imprese distributrici, a favore del Conto per la qualità dei servizi gas;
6. di rinviare a successivo provvedimento la determinazione dei premi e delle penalità, per l'anno 2016, per l'impresa distributtrice RETI DI. VOGHERA S.R.L. che ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale;

7. di rinviare a successivo provvedimento la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2016 per le imprese distributrici per le imprese Ascoli Reti Gas S.r.l. e RANTON S.r.l. al fine di effettuare i necessari approfondimenti;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla Csea e alle imprese distributrici citate nella *Tabella A*;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

12 maggio 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*